

DOTT. GIORGIO ANDREA ICARDI  
Dottore commercialista – Revisore contabile  
Via Colombo Gajone n° 3 – 15076 – OVADA (AL)  
Tel. 0143/80268 Fax. 0143/86115  
C.F. CRDGGN71P12D969L  
P.IVA 01705660064

**COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI  
PROVINCIA DI ASTI**

**OGGETTO: parere n° 2 del 10/02/2021 su variazione del bilancio 2020-2022,  
annualità 2021 in esercizio provvisorio**

Il sottoscritto Dott. **Giorgio Andrea Icardi**, nella sua qualità di **Revisore dei  
Conti del Comune di Villanova d'Asti**

**richiamata**

- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- la deliberazione consiliare n. 49 del 19 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di Previsione 2020/2022;
- la deliberazione consiliare n. 48 del 19 dicembre 2019 con la quale è stato preso atto dell'aggiornamento al DUP 2020/2022;
- la deliberazione n. 1 del 09/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta comunale ha adottato il Peg 2020;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 per il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2021: pertanto, non avendo ad oggi approvato il bilancio di previsione, l'Ente si trova in esercizio provvisorio (art. 163 D.lgs. n. 267/2000);

**considerato che**

**α.** l'articolo 187 del D.lgs. n. 267/2000, prevede al comma 3 che: *“Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente, secondo le modalità individuate al comma 3- quinquies”*;

**β.** il comma 3 - quinquies dell'articolo 187 del medesimo Decreto Legislativo prevede che: *“Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3 - quater. Le variazioni consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”*;

**χ.** il comma 3 – sexies dell'articolo 187 del medesimo Decreto Legislativo prevede che: *“Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accertamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3 - quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) del D.lgs. 118/2011 e succ. modd, sono effettuate con riferimento a*

*tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.”*

- δ. il punto 8.11 del principio contabile 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011 il quale prevede che: *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'Ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo aver acquisito il parere dell'Organo di Revisione Contabile, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre – consuntivo dell'esercizio precedente;*

#### **PRESO ATTO**

della relazione datata 04.02.2021 (prot n. 1645) e della relazione datata 08.02.2021 (prot n. 1736) con le quali il responsabile dell'Area Tecnico 3 e la responsabile dell'Area amministrativa hanno richiesto l'urgente iscrizione nel bilancio di previsione, opportunamente documentate e motivate dalla necessità di garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente, dell'avanzo accantonato risultante dall'ultimo consuntivo approvato, definito nell'importo complessivo di € 86.000,00 relativo ad una quota parte di quanto accantonato alla missione 20 nel 2020 da destinare a contributi ad imprese e a spese da sostenere a seguito emergenza COVID -19;

#### **vista**

la bozza di deliberazione della Giunta Comunale in virtù della quale viene deliberato:

- 1) **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 187, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 267/2000, il risultato presunto di amministrazione al 31/12/2020, come risulta dal prospetto allegato A) al medesimo provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, e gli allegati di dettaglio A2) “Elenco analitico delle risorse vincolate presunte”, A1) “Elenco analitico delle risorse accantonate presunte”;

- 2) **DI APPLICARE** al Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2021 in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 183, commi 3 e 3-*quiquies*, del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, le quote vincolate del risultato presunto di amministrazione, come indicato nelle relazioni dei responsabili archiviate gli atti;
  - 3) **DI APPORTARE** ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 al Bilancio di Previsione Finanziario 2020 – 2022, annualità 2021, in esercizio provvisorio la variazione consistente nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate e/o dall'applicazione dell'avanzo accantonato risultante dall'ultimo consuntivo approvato, riportate nell'allegato B);
  - 4) **DI DARE ATTO** che la definitiva determinazione del risultato di amministrazione, e la suddivisione analitica dello stesso, sarà effettuata con delibera di Consiglio Comunale di approvazione del rendiconto finanziario 2020;
  - 5) **DI DARE ATTO CHE** vengono garantiti gli equilibri complessivi di bilancio;
  - 6) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai responsabili di servizio competenti;
  - 7) **DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, tenuto conto del parere del Responsabile del Servizio Finanziario,

**esprime parere favorevole**

in merito alla proposta di deliberazione in oggetto e specificatamente in ordine alla determinazione

- a. del risultato presunto di amministrazione al 31.12.2020 come esplicitato nell'allegato A);
- b. della quota del risultato di amministrazione presunto vincolata pari a € 190.340,75 così scomposta:
- vincoli derivanti da leggi e principi contabili €. 0,00
  - vincoli derivanti da trasferimenti €. 110.921,30 di cui €. 110.643,59 accantonamento fondo Covid 19
  - vincoli derivanti dalla contrazione di mutui €. 0,00
  - vincoli formalmente attribuiti dall'Ente €. 79.419,45
  - altri vincoli €. 0,00

ed in ordine all'applicazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, annualità 2021 in esercizio provvisorio, dell'avanzo vincolato.

Ovada, il 10/02/2021

